



COMUNE DI FOLIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
UFFICIO DEL SINDACO

OGGETTO: Divieto di accensione di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere, nei giorni 31 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che è consuetudine festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti ed artifici pirotecnici di vario genere;
- Che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità alle persone a causa dell'utilizzo di simili prodotti;
- Che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne sia fortuitamente colpito;
- Che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso senza dare luogo a denotazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o in presenza di bambini;

DATO ATTO che l'accensione ed il lancio di fuochi di artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti nonché il lancio di razzi sono sempre stati causa di disagio per le persone, per gli animali domestici ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato e per il mancato rispetto delle precauzioni minime di utilizzo;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza propria e degli altri;

RILEVATO che nella fattispecie le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo, previste dall'art. 7 della legge 241/90, non si applicano ai sensi dell'art. 13 della precitata legge;

RITENUTO opportuno procedere in merito;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000;

VISTO il regolamento sulle sanzioni amministrative per la violazione ai regolamenti e alle ordinanze comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.60 del 13/11/2014;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

Nelle giornate 31 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021, è tassativamente vietato a chiunque far esplodere fuochi di artificio, petardi, "botti" di qualsiasi genere e simili su tutto il territorio comunale.

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicizzata attraverso l'affissione all'Albo Pretorio, negli abituali luoghi pubblici e inserita nel sito internet del Comune di Folignano.

INCARICA

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine di far osservare la presente Ordinanza

AVVERSO

Il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tar Marche, entro sessanta (60) giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi (120) giorni dalla pubblicazione.

Folignano, lì 29 dicembre 2020

 Il Sindaco
Matteo Terzani
